

Delib.G.P. 26 settembre 2011, n. 1469 ⁽¹⁾.

Criteria per la concessione della prestazione “Vita indipendente e partecipazione sociale” ai sensi dell'art. 25 del vigente D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 ottobre 2011, n. 41.

La legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 e successive modifiche stabilisce all'art. 15-ter, (Aiuto personale), comma 1 che “i servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare”.

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, all'articolo 8, comma 1, lettera b, stabilisce che è compito dell'amministrazione provinciale stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione funzionale dei servizi sociali.

Il piano sociale provinciale 2007-2009, approvato con *Delib.G.P. n. 3359 del 15 settembre 2008*, elenca nel settore della disabilità tra le “Misure specifiche per i diversi gruppi” iniziative a sostegno della capacità di autodeterminazione ed autonomia delle persone, in alternativa al servizio residenziale (convitto e comunità alloggio).

La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”, all'art. 10 (Principi e modalità di erogazione dell'assistenza), comma 4 lettera d) stabilisce che l'assegno di cura è destinato alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare anche con la finalità di copertura dei costi a sostegno della “vita indipendente”.

Il D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche all'art. 25 disciplina la prestazione di “Vita autonoma e partecipazione sociale” e prevede la concessione di un rimborso mensile per l'assistenza personale mirata alla vita autonoma e alla partecipazione sociale.

Il succitato articolo prevede inoltre l'elaborazione di criteri da parte della Giunta provinciale coi quali si definiscono le modalità di riconoscimento del fabbisogno di assistenza e la procedura per la concessione del beneficio.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare gli allegati «Criteri per la concessione della prestazione “Vita indipendente e partecipazione sociale” ai sensi dell'*art. 25 del vigente D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30*», facenti parte integrante della presente deliberazione;
 2. di disporre la pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'*articolo 2*, comma 1, e dell'*articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*.
-

Allegato

Criteri per la concessione della prestazione “Vita indipendente e partecipazione sociale” ai sensi dell'*art. 25 del vigente D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30*

Art. 1 *Finalità.*

1. La prestazione è finalizzata a realizzare la scelta di abitare in autonomia per persone adulte con gravi disabilità fisiche. La prestazione vuole rendere possibile, per queste persone, una vita autonoma al di fuori della famiglia d'origine ed incentivare le loro possibilità di partecipazione sociale. Essa non copre le pure prestazioni di cura, ma consente un rafforzamento dell'autodeterminazione della persona, in riferimento alla concreta strutturazione della sua giornata ed al proprio progetto di vita.

Art. 2 *Destinatari.*

1. Hanno diritto alla prestazione le persone con gravi disabilità esclusivamente fisiche, di cui al comma 3 dell'*art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, che:
 - a. percepiscono l'assegno di cura di cui alla *legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9*;
 - b. abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 60 anni.
-

Art. 3 *Criteria di accesso.*

1. Per accedere alla prestazione le persone devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. vivere già in modo autonomo al di fuori della famiglia d'origine, oppure concretizzare l'abitare in autonomia entro 6 mesi dal momento della presentazione della domanda;
 - b. essere in grado di gestire dal punto di vista finanziario ed organizzativo la propria situazione abitativa.
-

Art. 4 *Determinazione del fabbisogno assistenziale.*

1. Il distretto sociale rileva il fabbisogno assistenziale in base ad un'autocertificazione del fabbisogno ed al fabbisogno di cura ed assistenza rilevato nella scheda "Vita".
2. Il fabbisogno è calcolato in ore per un periodo di un anno. L'ammontare massimo di ore di assistenza è pari a 3.285 ore all'anno, corrispondenti in media a 9 ore al giorno.
3. La determinazione del monte ore tiene inoltre conto del budget finanziario, messo a disposizione annualmente, per questa prestazione, dalla Ripartizione famiglia e politiche sociali a livello provinciale, su proposta dell'Ufficio soggetti portatori di handicap.
4. È riconosciuto un fabbisogno di tempo per regolari prestazioni d'assistenza nei seguenti ambiti:
 - a. mobilità;
 - b. vita psico-sociale;
 - c. economia domestica;
 - d. alimentazione;
 - e. igiene personale;
 - f. funzioni escretorie.

Se il fabbisogno di tempo d'assistenza si limita ai settori di cui alle lettere d., e. ed f., esso non viene di principio riconosciuto, a meno che la scheda Vita non evidenzi un fabbisogno particolarmente elevato, che deve essere anche adeguatamente motivato.
5. Non sono riconosciuti i tempi per le seguenti attività:
 - a. il riposo notturno (valutato in 7 ore al giorno);
 - b. l'attuazione di misure di integrazione lavorativa e di formazione (ad esclusione di offerte per la formazione in età adulta);
 - c. la frequenza di strutture sociali semiresidenziali;
 - d. la fruizione di prestazioni erogate dai servizi sanitari.

6. Il fabbisogno di tempo relativo alla presenza notturna continuativa è riconosciuto per un massimo di 2,5 ore al giorno e deve rientrare nel limite massimo totale di 9 ore di cui al comma 2, *art. 4*.

7. Il fabbisogno di tempo relativo alla necessità di presenza costante nelle 24 ore è riconosciuto, sempre che non superi il limite dell'ammontare massimo di 9 ore al giorno di cui all'*art. 4*, comma 2 e sia motivato da un medico.

8. Qualora l'utente condivide la gestione domestica con altre persone, il tempo per la gestione dell'economia domestica è da calcolarsi in proporzione al numero delle persone adulte conviventi.

Art. 5 Procedura.

1. La richiesta è da presentare al distretto sociale competente.

2. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

- a. descrizione da parte dell'utente dell'attuale situazione di vita, dei cambiamenti che desidera nella situazione abitativa o/e nella strutturazione della giornata, gli obiettivi e le motivazioni;
- b. autodichiarazione riguardo al fabbisogno di ore di assistenza, eventualmente con relativo certificato medico allegato;
- c. copia della scheda di valutazione integrata dello stato di non autosufficienza e relativo inquadramento - VITA, di cui alla *legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9*;
- d. copia della certificazione della commissione medica ai sensi del comma 3, *art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*;
- e. documentazione utile all'elaborazione di una concreta pianificazione dei tempi per la realizzazione dell'abitare in autonomia.

3. L'operatore/trice competente per l'area socio-pedagogica del distretto sociale prende in carico la persona. Insieme all'utente elabora entro 60 giorni una relazione, contenente i seguenti dati:

- a. descrizione della situazione di partenza e dell'insieme delle misure concrete, che rendono possibile la realizzazione della nuova situazione abitativa o/e della strutturazione della giornata, conformemente alla finalità della prestazione.
- b. proposta di fabbisogno di ore di assistenza su base annuale, suddivise per gli ambiti di cui all'*art. 4*, comma 4 corredata dalla relativa motivazione;
- c. utilizzo dell'assegno di cura;
- d. la pianificazione dei tempi concordata per la realizzazione dell'abitare in autonomia;
- e. qualora la proposta relativa al fabbisogno annuale di ore di assistenza non sia condivisa dalle parti, la relazione deve contenere anche le due posizioni con le relative motivazioni.

4. La relazione é corredata di data e di firma dell'utente e dell'operatore/trice competente per il procedimento.

5. La relazione va inoltrata, entro 30 giorni dalla firma, al competente Ufficio provinciale soggetti portatori di handicap, per il rilascio del parere obbligatorio ed vincolante.
 6. La prestazione è concessa per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile con una nuova domanda.
 7. Le scadenze per l'inoltro della relazione ai fini del rilascio del parere da parte del competente Ufficio provinciale soggetti portatori di handicap, sono il 15 aprile ed il 15 novembre. Nel caso in cui dalla relazione si desuma un disaccordo tra le parti, l'Ufficio competente può invitarle per un incontro esplicativo. Il parere è inviato al distretto sociale entro 30 giorni ed è valido per 6 mesi.
 8. Per la concessione della prestazione è necessario inoltre presentare domanda all'assistenza economica sociale. Presupposto per presentare domanda è il suddetto parere con il relativo fabbisogno di ore annuali approvato e, inoltre in occasione della presentazione della prima domanda, la conferma dell'avvenuta realizzazione della nuova situazione abitativa o della sua realizzazione entro il mese successivo.
 9. Per il rinnovo della domanda non deve essere allegato la documentazione di cui al comma 2, a meno che la situazione non abbia subito modifiche tali da richiedere una nuova valutazione generale del fabbisogno assistenziale. In questo caso, prima del rinnovo della domanda, l'utente e il distretto sociale devono elaborare insieme una relazione sull'andamento del progetto. La suddetta relazione deve essere inviata all'Ufficio provinciale soggetti portatori di handicap entro i termini previsti a comma 5 per l'elaborazione del parere vincolante.
 10. Nel caso in cui siano presentate molte domande ed il budget annuale, di cui all'*articolo 4* comma 3 non possa garantire la copertura finanziaria di tutte le domande presentate, le domande di rinnovo avranno priorità nella concessione del contributo, in modo da poter garantire a questi/e richiedenti il proseguimento del progetto abitativo in essere.
-
-

Art. 6 *Modalità di pagamento.*

1. La prestazione consiste in un importo annuale calcolato moltiplicando le ore di assistenza approvate per la tariffa oraria stabilita annualmente. L'importo calcolato è soggetto alla valutazione della situazione economica dell'utente.
2. Il pagamento avviene, in linea di massima, e se non concordato diversamente, mensilmente, dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa per l'assistenza effettuata.
3. Sono riconosciuti solo importi di spesa riferiti a rapporti di lavoro regolarizzati compresa la spesa per la gestione contabile in misura massima del 50%.
4. L'utente ha l'obbligo di informare il distretto sociale tempestivamente di qualsiasi cambiamento rilevante che possa influenzare l'importo della prestazione.

Art. 7 *Gruppo esperti.*

1. L'Ufficio Soggetti portatori di handicap istituisce un gruppo d'esperti che valuta la concessione della prestazione a livello provinciale ed elabora proposte di sviluppo. Il gruppo è costituito da rappresentanti dell'Ufficio Soggetti portatori di handicap, dell'Ufficio anziani e distretti sociali, degli enti gestori dei servizi sociali e delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.